

**L'altra sanatoria.** In caso di rigetto dell'istanza possibile chiedere la rateazione

# Cartelle, senza versamenti la rottamazione «salta»

**Rosanna Acierno**

■ Il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della definizione agevolata dei carichi affidati all'**Agenzia delle Entrate - Riscossione** (ex **Equitalia**): e adesso cosa succede? È questa la domanda più ricorrente che serpeggia soprattutto tra coloro che si sono visti respingere la domanda di definizione agevolata o tra quei contribuenti che hanno presentato l'istanza di rottamazione e poi, per impedimenti economico per mera dimenticanza, non hanno rispettato la scadenza di pagamento.

Al fine di dare una risposta, occorre distinguere i diversi casi in cui il contribuente potrebbe trovarsi.

## Rigetto dell'istanza

Qualora l'istanza di definizione agevolata non sia stata accolta dall'**agenzia delle Entrate - Riscossione**, sarà comunque possibile richiedere di pagare le somme dovute (comprendenti delle sanzioni, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione) in maniera dilazionata sempreché non sia stata già presentata la relativa richiesta. Nel caso in cui invece il contribuente istante non sia decaduto da precedenti piani di dilazione già concessi, è possibile proseguire con la rateizzazione. Se infine, il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni, è invece possibile essere riammessi al beneficio solo dopo aver saldato tutte le rate scadute.

## Omesso, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di omesso o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2017, la rottamazione non si perfeziona e l'**agenzia delle Entrate-Riscossione**, come previsto dalla legge, riprenderà le eventuali procedure cautelari e/o esecutive già avviate. Non sarà inoltre possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Tuttavia, in caso di piani di dilazione in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, potranno essere ripresi i pagamenti. In tal caso, l'**agenzia delle Entrate-Riscossione** comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.

Si ricorda, inoltre, che la scadenza del 31 luglio doveva essere rispettata anche da coloro che avevano ricevuto una comunicazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata con carichi eccedenti o carenti rispetto all'istanza di rottamazione originariamente presentata. In tal caso infatti, lo si ricorda, è stata prevista una procedura per segnalare eventuali errori attraverso la presentazione del modulo Scd diretta-

mente allo sportello dell'agente della riscossione sempre entro il 31 luglio 2017, con l'avvertenza che entro il termine per il pagamento dell'unica o prima rata era necessario comunque presentarsi tempestivamente agli sportelli oppure utilizzare il servizio online "ContiTu" raggiungibile direttamente dalla home page del portale [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it), per mezzo del quale il contribuente poteva scegliere di pagare solo alcune delle cartelle e degli avvisi indicati nella comunicazione formale inviata.

## Rate successive alla prima

I benefici della definizione agevolata si perderanno anche qualora il contribuente, pur avendo rispettato la scadenza del pagamento della prima rata del 31 luglio 2017, ometta di versare tempestivamente o versi in maniera insufficiente la seconda o le rate successive alla prima, fermo restando ovviamente che i precedenti pagamenti saranno considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti anche a titolo di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, anche in questo caso, sarà preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Rottamazione cartelle, i casi pratici

### VERSAMENTI/1

#### Omesso pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2017

##### Il quesito

In caso di omesso pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2017, pur perdendo i benefici della rottamazione e, dunque, la possibilità di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora e i relativi aggi della riscossione, è comunque possibile riprendere il pagamento di precedenti piani di dilazione concessi dall'agente della riscossione e relativi a cartelle per cui era stata chiesta la definizione agevolata?

##### La soluzione

È possibile riprendere i pagamenti rateali soltanto nel caso di piani di dilazione in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata. In tal caso, [l'agenzia delle Entrate-Riscossione](#) comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero delle rate ancora non versate di quello originario

### RICHIESTA RESPINTA

#### Rigetto dell'istanza di rottamazione

##### Il quesito

Qualora l'istanza di definizione agevolata non sia stata accolta [dall'agenzia delle Entrate](#) - Riscossione, è comunque possibile richiedere di pagare le somme dovute (comprendenti delle sanzioni, degli interessi di mora e del relativo aggio della riscossione) in maniera dilazionata oppure è necessario versare le somme dovute in un'unica soluzione?

##### La soluzione

È possibile presentare una istanza di dilazione sempreché non sia stata già presentata la relativa richiesta. Nel caso in cui invece il contribuente istante non sia decaduto da precedenti piani di dilazione già concessi, è possibile proseguire con la rateizzazione. Se infine, il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni, è invece possibile essere riammessi al beneficio solo dopo aver saldato tutte le rate scadute

### FERMO

#### Sospensione in caso di tempestivo pagamento della prima o unica rata

##### Il quesito

Prima della presentazione dell'istanza di rottamazione, era stato iscritto un fermo amministrativo sull'autovettura di un contribuente per il mancato pagamento di una cartella oggetto di rottamazione. A seguito dell'accoglimento della domanda di definizione agevolata e del regolare e tempestivo pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2017, è possibile chiedere la revoca o la sospensione della predetta misura?

##### La soluzione

In caso di fermo amministrativo già adottato sui beni mobili registrati, il contribuente adempiente può, attraverso la compilazione e presentazione dell'apposito modulo, richiederne soltanto la sospensione, sempreché il debito per cui è stata adottata la predetta misura cautelare sia stato totalmente inserito nella definizione agevolata. La revoca del fermo, invece, avverrà soltanto a seguito dell'integrale pagamento delle somme dovute

### VERSAMENTI/2

#### Insufficiente pagamento della prima rata

##### Il quesito

Ad un contribuente era stato concesso un piano di rateazione di cui aveva pagato tutte le rate al 31 dicembre 2016. Lo stesso ha aderito alla definizione agevolata, ma ha pagato in maniera insufficiente la prima rata di luglio 2017. Può fare ravvedimento o può tornare al precedente piano di dilazione?

##### La soluzione

Purtroppo in caso di tardivo o insufficiente versamento della prima o unica rata non è ammesso alcun ravvedimento ai fini della rottamazione. Tuttavia, è possibile riprendere i pagamenti del piano di rateizzazione precedente, comprensivi di sanzioni, interessi di mora e relativo aggio della riscossione